

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1888)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 1962 (V. Stampato n. 2925)

d'iniziativa dei deputati BETTIOL, BARBI Paolo e BERRY

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 gennaio 1962

Modificazione alla legge 20 giugno 1955, n. 519, recante disposizioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno 1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

I rispettivi ruoli restano così fissati:

Vice avvocati generali	N. 9
Sostituti avvocati generali	» 67
Vice avvocati	» 68
Sostituti avvocati	» 71

Art. 2.

I due posti in aumento nella qualifica di sostituto avvocato e quelli di risulta che si renderanno disponibili a seguito delle promozioni alle qualifiche superiori potranno essere coperti per non oltre la metà nell'esercizio finanziario 1962-63 e per il residuo nell'esercizio finanziario successivo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 con gli stanziamenti di cui al capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.